



Regolamento disciplinante misure di contrasto dell'evasione dei tributi locali ex art. 15 ter D.L. 34/2019 (L. 58/2019)

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del)

Sommario

ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 – DEFINIZIONE DI IRREGOLARITÀ TRIBUTARIA.....	3
ART. 3 – SOGGETTI CHE SI TROVANO IN POSIZIONE DI IRREGOLARITÀ TRIBUTARIA NEI CONFRONTI DELL'ENTE	3
ART. 4 – TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE DI SOCIETÀ, CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA.....	4
ART. 5 – MODALITÀ DI VERIFICA.....	4
ART. 6 – COLLABORAZIONE TRA GLI UFFICI NELL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO	5
ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI.....	5

ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Scopo del presente regolamento è dare attuazione alla previsione dell'art. 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
2. Per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune, anche se affidati dal medesimo in gestione, in appalto o in concessione ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano i seguenti tributi, comunque denominati: Tassa sui Rifiuti (TARI), Tributi sugli Immobili (ICI, IMU e TASI), Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e pubbliche affissioni, oltre a quelli di futura istituzione.
4. Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio Tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.

ART. 2 – DEFINIZIONE DI IRREGOLARITÀ TRIBUTARIA

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sussiste irregolarità tributaria allorché un soggetto esercente attività commerciale o produttiva abbia compiuto violazioni gravi in merito al pagamento/riversamento dei tributi locali sopra individuati. Costituiscono violazioni gravi quelle che precludono la verifica della regolarità del pagamento dei tributi (omesse/infedeli denunce) e/o quelle che comportano complessivamente un debito tributario superiore a Euro 300,00 (trecento), sulla base di dati certi e incontestabili.
2. Ai soggetti che esercitano attività economiche, commerciali e/o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria per i tributi sopraindicati non è consentito il rilascio di autorizzazioni e relativi rinnovi ed in genere di atti autorizzatori, comunque denominati, che consentano l'esercizio di una attività economica.
3. Tale disposizione non si applica quando il soggetto esercente attività commerciale o produttiva ha già ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare/riversare le imposte e tasse dovute, compresi eventuali interessi e sanzioni.

ART. 3 – SOGGETTI CHE SI TROVANO IN POSIZIONE DI IRREGOLARITÀ TRIBUTARIA NEI CONFRONTI DELL'ENTE

1. In caso di esito positivo della verifica da parte del Comune sulla irregolarità tributaria, di cui al precedente art. 2, l'ufficio competente notifica all'interessato la "comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività", delle segnalazioni certificate di inizio attività, licenze, autorizzazioni, concessioni, in esercizio nel Comune di Cesate dal soggetto esercente attività commerciale o produttiva inadempiente, assegnando un termine di 60 (sessanta) giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, previo riscontro formale sulla permanenza dell'irregolarità da parte dell'ufficio tributi, l'ufficio competente emette il provvedimento di sospensione per un periodo di 90 giorni decorrenti dal decimo giorno successivo alla data di notifica del medesimo, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente.
2. Qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il termine di sospensione, l'ufficio competente dispone il divieto di prosecuzione dell'attività per le segnalazioni

certificate di inizio attività o la revoca per le attività soggette ad autorizzazioni, concessioni, licenze.

3. I soggetti morosi che provvederanno, entro i suddetti termini, a regolarizzare la propria posizione dovranno presentare all'ufficio tributi apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, finalizzata al riscontro del corretto adempimento dell'obbligazione. L'ufficio tributi trasmetterà prontamente la comunicazione dell'avvenuta regolarizzazione all'ufficio competente, al fine di permettere la revoca del provvedimento di sospensione.
4. I soggetti morosi potranno regolarizzare la propria posizione debitoria anche presentando all'ufficio tributi istanza di rateizzazione come segue:
 - a) acconto pari al 20% da versarsi contestualmente alla richiesta di rateizzazione;
 - b) il restante in un massimo di n. 24 rate mensili, oltre gli interessi legali, con un importo minimo di Euro 100,00 (cento).

In tale ipotesi, solo a seguito del pagamento, entro i suddetti termini, dell'acconto e relativa presentazione all'ufficio tributi di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il provvedimento di sospensione non verrà emesso o sarà revocato.

5. In caso di riscontro di inadempimento dell'obbligazione, ai sensi del comma 3, o di mancato versamento dell'acconto o di due rate consecutive ai sensi del comma 4, il soggetto obbligato ritorna nella posizione di irregolarità tributaria, con conseguente riavvio dei termini del procedimento iniziale.
6. La rateizzazione è esclusa nel caso di provvedimento di revoca della autorizzazione o divieto di prosecuzione dell'attività a seguito della procedura instauratasi ai sensi del precedente comma 2.

ART. 4 – TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE DI SOCIETÀ, CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA

1. La società ovvero l'ente risultante dalla trasformazione, ovvero fusione anche per incorporazione, ovvero il soggetto cessionario di ramo di azienda, subentra negli obblighi della società trasformata, fusa, o del cedente, relativi al pagamento e riversamento dei tributi di cui al precedente art. 1 e delle relative sanzioni.
2. Nei predetti casi e nelle ipotesi di scissione anche parziale di società, ovvero di azienda, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento e riversamento dei tributi suddetti dovuti anteriormente alla predetta trasformazione ovvero cessione.
3. L'ufficio competente, pertanto, adotta i provvedimenti di cui al precedente art. 3 anche nei casi in cui rilevi l'irregolarità tributaria riferita alla società/ente che si trasforma ovvero al cedente.

ART. 5 – MODALITÀ DI VERIFICA

1. All'atto del rilascio di autorizzazioni, dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, o di atti autorizzatori comunque denominati concernenti attività commerciali o produttive, l'ufficio competente provvede a dare comunicazione all'Ufficio Tributi dell'Ente che avvierà il procedimento di verifica della regolarità tributaria del soggetto istante.

2. L'ufficio Tributi provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse comunicandone gli esiti all'ufficio competente che procederà secondo quanto stabilito dall'art. 3.
3. Periodicamente, l'ufficio tributi provvede ad inviare, all'ufficio competente, un elenco aggiornato dei soggetti esercenti attività commerciali o produttive che risultano essere nello stato di irregolarità tributaria, eventualmente elaborato sulla base di linee guida operative preventivamente deliberate dalla Giunta Comunale, al fine di avviare, a carico degli stessi, il procedimento di cui al precedente art. 3.

ART. 6 – COLLABORAZIONE TRA GLI UFFICI NELL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento, gli uffici competenti e gli eventuali concessionari potranno concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie, dandone comunicazione al Segretario comunale.

ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il funzionario responsabile del procedimento può derogare alle disposizioni del presente regolamento, limitatamente alle dilazioni di pagamento o alla durata dei termini di cui al precedente art. 3 (non oltre il doppio), sulla base di opportuna e documentata motivazione.
2. Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai vigenti regolamenti approvati dall'Ente.